

Rapporto

numero	data	Dipartimento
	14 dicembre 2016	GRAN CONSIGLIO

Concerne

della Commissione speciale revisione della Legge sul Gran Consiglio sull'iniziativa parlamentare 10 ottobre 2016 presentata nella forma elaborata da Patrizia Ramsauer per la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (nuovo art. 135bis)

1. CONTENUTO DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa parlamentare è stata presentata a causa di un episodio avvenuto nella seduta parlamentare del 19.9.2016, durante la quale è stato deliberato su un oggetto della stessa iniziativista in sua assenza.

L'iniziativista sottolinea che il suo atto parlamentare è stato trattato dopo le ore 19:15 e che lei, a quell'ora, non era più presente in aula. L'iniziativista ritiene che ciò sarebbe una violazione dell'art. 127 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio che recita:

"In caso di discussione di iniziative, mozioni, risoluzioni e interpellanze, il proponente prende per primo la parola."

Per ovviare a simili episodi in futuro, l'iniziativista chiede che la Legge sul Gran Consiglio venga completata, aggiungendo il seguente nuovo Articolo 135bis.

Art. 135bis - Presenza dell'autore di un atto parlamentare

¹Il Gran Consiglio può deliberare su un atto parlamentare unicamente in presenza del suo autore.

2. L'ESAME COMMISSIONALE

La scrivente commissione ha esaminato l'iniziativa parlamentare durante le riunioni del 14.11.2016 e del 5.12.2016. All'iniziativista è stato proposto di essere sentita in un'audizione commissionale, ma essa non lo ha ritenuto necessario.

La Commissione è del parere che l'irritazione dell'iniziativista per quanto riguarda la procedura adottata in merito al suo atto sia comprensibile, ancor di più perché l'oggetto è stato trattato al di fuori dell'orario consueto delle sedute di Gran Consiglio, e cioè dopo le ore 19:00. La Commissione parte dal presupposto che debba essere buona prassi non trattare gli atti parlamentari in assenza del deputato che li ha presentati. Il deputato ha senz'altro il diritto di poter illustrare il suo atto, prima che lo stesso venga messo ai voti.

Dall'altra parte, la Commissione ritiene che lo spiacevole episodio descritto dalla deputata sia un caso singolo che, in quanto tale, non giustifica una modifica della Legge sul Gran Consiglio.

²Con il consenso dell'autore o quando è decisa l'urgenza, il Gran Consiglio può ignorare questo requisito.

3. CONCLUSIONI

La Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio comprende la critica da parte della parlamentare per quanto riguarda il trattamento della sua iniziativa. Per evitare situazioni simili in futuro fa appello al buon senso e al rispetto. Ma, trattandosi di un singolo episodio, ritiene superflua l'aggiunta di un nuovo articolo legislativo e invita a respingere l'iniziativa in oggetto.

Per la Commissione speciale revisione LGC:

Gina La Mantia, relatrice Bacchetta-Cattori - Balli - Celio - Corti -Crivelli Barella - Ducry - Farinelli - Galusero -Gendotti - Jelmini - Käppeli - Lurati - Minotti -Morisoli - Quadranti - Rückert